Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2024/0155(NLE)

8.4.2026

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale
(13619/2024 – C10-0333/2025 – 2024/0155(NLE))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jaroslav Bžoch

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....6

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....7

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale
(13619/2024 – C10-0333/2025 – 2024/0155(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (13619/2024),

– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti della Repubblica libanese competenti per la cooperazione in materia penale (13239/24),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 85, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C10-0333/2025),

– visti l'articolo 107, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 117, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2026),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle autorità della Repubblica libanese.

MOTIVAZIONE

La proposta di decisione del Consiglio mira ad approvare l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese per la cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale (l'"accordo").

Gli accordi internazionali di cooperazione consentono a Eurojust di cooperare strettamente e di scambiare dati personali con le autorità competenti di paesi terzi selezionati, in quanto assicurano l'esistenza di garanzie adeguate per quanto riguarda la protezione dei dati personali delle persone fisiche. La stretta cooperazione di Eurojust con le autorità competenti dei paesi terzi è essenziale per combattere un'ampia gamma di reati transfrontalieri gravi e complessi quali il terrorismo, la criminalità informatica, il traffico illecito di stupefacenti e armi o il traffico di migranti.

La stretta cooperazione con i paesi terzi dovrebbe essere parte integrante della nuova strategia europea di sicurezza interna. La Commissione ha raccomandato l'avvio di negoziati in vista dell'accordo già nel 2020. Il Consiglio ha fornito la sua autorizzazione il 1º marzo 2021 e i negoziati sono iniziati in seguito, nel dicembre 2022. Dopo due cicli di colloqui, il processo negoziale si è concluso positivamente, raggiungendo un accordo preliminare l'11 ottobre 2023. Il Consiglio ha adottato l'accordo il 10 ottobre 2024. L'accordo è stato firmato dal commissario Michael McGrath e dal ministro della Giustizia libanese Adel Nassar il 2 dicembre 2025.

L'obiettivo del presente accordo è rafforzare la cooperazione giudiziaria tra Eurojust e le autorità libanesi competenti consentendo lo scambio di informazioni operative tra Eurojust e le autorità giudiziarie libanesi, al fine di sostenere e rafforzare la loro cooperazione nelle indagini e nel perseguimento dei reati gravi di criminalità transfrontaliera. L'accordo rafforzerà in modo significativo la risposta coordinata dell'UE e del Libano alle forme gravi di criminalità transnazionale, in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo, anche nel contesto di indagini congiunte. Per questo motivo il Libano nominerà un procuratore di collegamento presso Eurojust che lavorerà a fianco dei procuratori degli Stati membri dell'UE e di altri paesi partner.

L'accordo prevede inoltre solide garanzie in materia di protezione dei dati e diritti fondamentali conformi alle norme europee. Secondo il parere 19/2024 del Garante europeo della protezione dei dati ("GEPD") del 28 agosto 2024, il testo finale dell'accordo fornisce garanzie adeguate con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, prevedendo garanzie supplementari per la protezione dei dati personali dei cittadini dell'UE trasferiti da Eurojust alle autorità libanesi. A tale riguardo, il 13 aprile 2026 la Commissione ha informato il relatore e i relatori ombra, confermando che l'accordo non pregiudica in alcun modo la vita privata e la protezione dei dati a favore della sicurezza.

Alla luce di quanto precede, il relatore raccomanda al Parlamento di approvare il testo del progetto di decisione del Consiglio.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nella sua relazione alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).